

Nuovi criteri di parametrizzazione per il calcolo delle contribuzioni sulle operazioni di concentrazione per l'anno 2008

Contenuti

- Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17711 del 27 dicembre 2007
pagina 1
- Le novità introdotte dal provvedimento
pagina 1

1. Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17711 del 27 dicembre 2007

Come noto, dal 1° gennaio 2006 le imprese soggette all'obbligo di comunicazione delle concentrazioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("**Legge**") sono tenute a versare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**") una contribuzione il cui importo è da calcolarsi sulla base del valore complessivo della transazione notificata. La legge finanziaria per il 2006, all'art. 1, comma 69, ha infatti modificato l'art. 10 della Legge introducendo un nuovo comma *7bis*, il quale stabilisce che *"L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata [...]".*

Sulla base dell'art. 10, comma *7bis*, della Legge, come sopra modificato, il 28 dicembre 2005, l'Autorità ha proceduto a fissare i criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione (cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 14996 del 28 dicembre 2005) e ad emanare le *"Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" ("Istruzioni")*.

Con provvedimento del 27 dicembre 2007 ("**Provvedimento**"), l'Autorità ha deliberato, per l'anno 2008, nuovi criteri di calcolo delle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma *7bis*, della Legge. Il Provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2008, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2008) e nel Bollettino dell'Autorità n. 47/2007 del 10 gennaio 2008.

2. Le novità introdotte dal Provvedimento

Come evidenziato, il Provvedimento introduce alcune rilevanti modifiche, di seguito riportate, alle disposizioni in materia di criteri di parametrizzazione dei contributi sulle operazioni di concentrazione quali fissati dalla precedente delibera dell'Autorità del 28 dicembre 2005.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alberto Pera
Tel. +39 06 478751
apera@gop.it

Piero Fattori
Tel. +39 06 478751
pfattori@gop.it

Eva Cruellas
Tel. +39 02 763741
ecruellas@gop.it

Roma
Milano
Bologna
Padova
Torino
Bruxelles
London
New York

www.gop.it

- (I) Ai sensi del Provvedimento, per il 2008, l'importo della contribuzione dovuta dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni in conformità all'art. 10, comma 7bis, della Legge, è fissato nella misura dell'**1,2%** del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate, rispetto all'1% previsto dalla previgente normativa.
- (II) Con riguardo alle contribuzioni dovute ai sensi della Legge dalle imprese notificanti, un'ulteriore novità introdotta dal Provvedimento riguarda le soglie minime e massime fissate dall'Autorità con delibera del 28 dicembre 2005. In proposito, si rileva che, rispetto al regime previgente, mentre rimane invariata la soglia minima di contribuzione, pari a **3.000 euro**, la soglia massima aumenta da 50.000 a **60.000 euro**.
- (III) Il Provvedimento introduce inoltre un'importante novità in materia di determinazione del **valore della transazione** delle operazioni notificate, calcolato in base alle succitate Istruzioni dell'Autorità.

Si rileva al riguardo che il metodo di determinazione del valore della transazione in vigore precedentemente all'adozione del Provvedimento era oggetto di riserve da più parti avanzate. In particolare, le critiche riguardavano la mancanza di una corrispondenza, dalla stessa Legge richiesta, tra l'importo della contribuzione dovuta dall'impresa notificante e la rilevanza economica in Italia dell'operazione notificata, posto che, ai fini della determinazione del valore della transazione, l'Autorità prendeva in considerazione il corrispettivo complessivamente pattuito tra le parti senza limitarsi a considerare l'entità del fatturato realizzato in Italia dalla società oggetto di acquisizione.

Con l'adozione del Provvedimento, l'Autorità prende atto e fa proprie tali riserve. In base alle nuove norme, infatti, il valore della transazione delle operazioni notificate all'Autorità viene rettificato dal rapporto fra fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione (si veda, al riguardo, la Sezione C "*Determinazione del valore della transazione*" delle Istruzioni, in cui è stato inserito il seguente sesto paragrafo in sostituzione di quello esistente: "*nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione di imprese o parti di imprese che operano (o realizzano fatturato) in Paesi diversi dall'Italia, il valore della transazione coincide con il corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l'insieme delle attività oggetto della transazione, incluse anche quelle che generano fatturato al di fuori del territorio nazionale, corretto tramite l'applicazione del rapporto tra fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione*").

Con riferimento a quanto appena esposto, si riporta un esempio (pubblicato sul sito dell'Autorità) di determinazione del valore della contribuzione in vigore dal 2008 nel caso di acquisizione di imprese che realizzano fatturato al di fuori del territorio italiano.

VT (*valore della transazione*) = 700.000.000

FI (*fatturato italiano nell'ultimo anno dell'insieme delle imprese oggetto di acquisizione*) = 5.000

FM (*fatturato mondiale nell'ultimo anno dell'insieme delle imprese oggetto di acquisizione*) = 5.000.000

Correttore (*rapporto tra FI e FM*) = 5.000/5.000.000 = 0,001

VTC (*valore della transazione corretto*) = VT*Correttore = 700.000.000*0,001 = 700.000

Contribuzione = VTC * 1,2% = 8.400.

- (IV) Vale rilevare infine una modifica di natura formale del testo del formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione ("**Formulario**"). In particolare, nell'ottica della rettifica del valore della transazione dell'operazione notificata (di cui al punto (III)), al fine di consentire all'Autorità di disporre dei dati di fatturato realizzato in Italia e all'estero dalle imprese oggetto di concentrazione, il Provvedimento prevede una modifica della Sezione IV "*Contribuzione obbligatoria: autoliquidazione*" del Prospetto B "*Operazione di concentrazione*" del Formulario. Nella citata Sezione è stata infatti inserita la voce B11 "*Correttore del valore della transazione*", in cui l'impresa notificante deve riportare il valore dei fatturati realizzati a livello nazionale e a livello mondiale dalle imprese di cui è prevista l'acquisizione, oltre al valore del correttore come sopra calcolato (si veda *supra* l'esempio citato).